



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice GALLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2010**

Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226,  
in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari  
in ferma prefissata di un anno

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca una modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore».

In particolare, si fa riferimento ai requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFPI). Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 226 del 2004 viene fissato il limite di età tra i diciotto ed i venticinque anni. Il presente provvedimento innalza il limite massimo di età a ventinove anni, consentendo in tal modo ai volontari in ferma prefissata di un anno di partecipare ai concorsi sia per l'accesso alla ferma prefissata quadriennale, sia per le carriere iniziali delle forze

di polizia, per le quali il limite ai concorsi è trenta anni.

Del resto, il termine di venticinque anni di età, attualmente previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*) della citata legge n. 226 del 2004, evidenzia che il nostro Paese pone limiti ancora molto bassi per il volontariato nell'esercito e penalizza, in qualche misura, quei giovani che, nati negli anni Ottanta, non sono riusciti ad essere reclutati nei primi bandi della ferma prefissata di un anno, a causa di una situazione di esubero e delle numerose richieste pervenute allo stesso concorso.

Da ultimo, si fa presente come in altri Paesi europei sia adottato un limite di età più elevato: si porta l'esempio della Francia, che lo fissa a quaranta anni, e dell'Inghilterra e della Svizzera che lo prevedono a trenta anni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a ventinove anni;».

